



# UNIONE SINDACALE DI BASE

## LAVORO PRIVATO

### **Nota USB circa la diffida in materia di "agevolazioni tariffarie"**

Si invia in allegato il fac-simile dell'atto di diffida (all. *Agev\_tariffarie Diffida\_non iscritti*) da inviare ad Enel per salvaguardare il diritto acquisito alle agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica.

Con l'atto di diffida il lavoratore dichiara di **non avere interesse a vedersi applicato** l'Accordo "*Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda*" – sottoscritto in data 17 maggio 2011 da Enel, Filctem, Flaei, Uilcem - **e di non voler aderire a qualsiasi intesa o accordo** che dovesse comportare, anche indirettamente, la perdita delle agevolazioni tariffarie a cui ha attualmente titolo, informando l'azienda che qualora venga dato corso ad atti volti a forzare questa sua volontà **si troverà costretto ad adire alle vie legali** per difendere i propri interessi.

**La diffida è concepita solo per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Filctem-Flaei-Uilcem:** ciò è dovuto al fatto che la giurisprudenza è in genere orientata ad ammettere la non applicabilità dei contratti ai lavoratori che manifestino a riguardo esplicito dissenso, ma a condizione che gli stessi non siano iscritti alle ooss firmatarie. Quando si aderisce ad un sindacato, infatti, se ne accetta anche lo statuto che ovviamente attribuisce alla stessa organizzazione sindacale un potere di rappresentanza dell'iscritto da esercitare in sede negoziale. **Se si possiede un tale vincolo associativo, quindi, la diffida risulta all'atto pratico del tutto inutile**, poiché le speranze di veder riconosciute le proprie posizioni in giudizio sono praticamente nulle. Per maggiori informazioni si allegano le sintesi di alcune sentenze sul tema emesse dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro (all. *Agev\_tariffarie Sentenze*). Da tali sentenze, peraltro, risulta abbastanza chiaro come la dissociazione dall'operato delle ooss firmatarie risulti in effetti più efficace qualora il lavoratore, oltre che non iscritto a Filctem-Flaei-Uilcem, aderisca ad una organizzazione sindacale diversa da quelle stipulanti e ne condivida l'esplicito dissenso verso quanto concordato: in tal senso, oltre al fac-simile dell'atto di diffida destinato ai lavoratori non iscritti, è stato predisposto un ulteriore fac-simile per gli aderenti a USB Lavoro Privato (all. *Agev\_tariffarie Diffida\_USB*) che, con le dovute modifiche, potrà essere utilizzato anche dai lavoratori aderenti ad altre ooss che abbiano pubblicamente contestato l'Accordo del 17 maggio.

La diffida, come si noterà, oltre agli accordi firmati fa necessariamente riferimento ai relativi comunicati sindacali emessi congiuntamente da Filctem, Flaei e Uilcem. Ciò è dovuto al fatto che a ben vedere i verbali concordati **non affermano mai esplicitamente che le somme "una tantum" sono riconosciute in cambio della fine delle agevolazioni:** c'è un accordo (di seguito "Accordo Fopen") che attribuisce ai lavoratori assunti prima del '96 alcune somme quali misure di sostegno alla previdenza complementare, e un secondo accordo (di seguito "Accordo agevolazioni") che si limita ad impegnare le parti ad un incontro da svolgersi entro la prima quindicina di novembre per affrontare la problematica relativa allo sconto energia. Punto. Salvo il fatto che, come è evidente, quando a novembre le parti si incontreranno sarà concluso un terzo accordo (di seguito "Accordo X") che definirà i termini concreti di **una monetizzazione al momento non dichiarata**. Naturalmente gli accordi firmati il 17 maggio sono in evidente connessione tra di loro, ravvisabile nella comune previsione di una "*imprescindibile contestualità*" della fase applicativa (che contempla anche l'operatività dell'Accordo X), ma da nessuna parte dei verbali concordati si parla espressamente di rinuncia alle agevolazioni per i dipendenti aderenti all'Accordo Fopen. In realtà un simile scambio viene prefigurato solo in alcuni comunicati sindacali, che se da un lato affermano sibillantemente di "*non voler sopprimere l'istituto* (le agevolazioni tariffarie), *ma di farlo evolvere, in termini di ricadute economiche*", dall'altro indicano chiaramente quale obiettivo dell'intesa quello di "*Quantificare lo sconto e trasformarlo in accantonamento rivalutabile in FOPEN con un importo, netto in tasca dei Lavoratori, più alto di quello che oggi rappresenta il controvalore dell'energia*

*elettrica per i Dipendenti*". Da qui l'esigenza di citare nella diffida quanto dichiarato da Filctem, Flaei e Uilcem.

Ricapitolando, gli accordi firmati si pongono il fine di "trasformare" il controvalore dell'energia elettrica in un determinato importo, ma i termini di tale "trasformazione" saranno evidentemente stabiliti solo in un successivo Accordo X i cui effettivi contenuti sono attualmente ignoti: un accordo che, come accennato, sarà concluso entro la prima quindicina di novembre, vale a dire dopo quel 31 ottobre che rappresenta il limite entro il quale i lavoratori dovranno manifestare la mancanza di interesse all'applicazione dell'Accordo Fopen o al contrario aderirvi per poter intascare il modesto incentivo. Ne consegue che i lavoratori non sono in condizione di conoscere i contenuti di dettaglio dell'accordo che verrà e quindi **si trovano nell'impossibilità di poter valutare compiutamente gli esiti conseguenti alla loro eventuale adesione** all'Accordo Fopen.

Una simile sfasatura temporale delinea una situazione in cui i lavoratori sono sostanzialmente spinti ad una **adesione al buio**, non essendo del resto prevista una successiva possibilità di recesso a valle del futuro Accordo X. Prendere o lasciare. Una forzatura inaccettabile e affatto casuale, che al pari del complicatissimo iter stabilito rende conto della spregiudicata determinazione con cui i firmatari hanno cercato di conseguire i loro scopi. Per eliminare le agevolazioni tariffarie ed immettere liquidità nel Fopen, Enel e ooss non potevano infatti intervenire con atti autoritari (che avrebbero aperto la strada a inevitabili contenziosi) né proporre solo una monetizzazione dell'incentivo con successiva facoltà di trasferire i soldi al fondo complementare (che avrebbe lasciato ai lavoratori una eccessiva e pericolosa libertà di opzione). La scelta è quindi necessariamente caduta su una tortuosa procedura che anticipa assegni "ad personam", da incamerare in massima parte al Fopen, e poi, in una seconda fase, si conclude con il nuovo Accordo X che dovrebbe decretare la fine delle agevolazioni per quei lavoratori che hanno accettato i soldi. Un sistema che nelle intenzioni delle parti **dovrebbe formalmente garantire l'assenso del lavoratore** (da manifestare in modo esplicito quando si tratta di intervenire su diritti acquisiti), **il quale però non rinuncia espressamente alle agevolazioni tariffarie ma semmai aderisce tacitamente ad un accordo che ha il solo obiettivo di sostenere la previdenza complementare**. Una vera trovata, in cui agisce una proprietà transitiva per cui: A) Tizio accetta un importo per sostenere la previdenza complementare (Accordo Fopen), B) le parti si impegnano a discutere dello sconto energia (Accordo Agevolazioni), C) gli importi distribuiti sostituiscono lo sconto energia (Accordo X), D) Tizio perde lo sconto energia. Insomma, una sorta di casareccio e contorto sillogismo, un autentico gioco di prestigio che ha un'unica finalità: quella di confondere le carte per ostacolare eventuali contrarietà, ossia per impedire che i lavoratori aventi titolo possano optare in massa per il mantenimento delle attuali condizioni. **Il tentativo è quello di eludere la libera e consapevole scelta del lavoratore articolando un procedimento che non lasci molte vie d'uscita**: tutti devono passare i soldi al Fopen, o perlomeno la gran parte degli iscritti al fondo, ma ancor di più tutti devono accettare la monetizzazione stabilita. Per questo si è ricorsi ad un accordo che non propone esplicitamente uno scambio soldi/agevolazioni rimettendo la scelta definitiva al singolo lavoratore, come sarebbe logico e corretto, ma che **aggira l'ostacolo per ottenere indirettamente lo stesso risultato**, anche confidando su una serie di strumenti attivati allo scopo. Da qui la (ritenuta) generosa valorizzazione del controvalore, l'incentivo economico per invogliare all'adesione, il meccanismo del silenzio-assenso all'Accordo Fopen, la promessa di un futuro sconto energia e, infine, il contributo senza contropartite riconosciuto ai più giovani. Il tutto nella convinzione che l'intesa potesse agevolmente essere imposta **grazie al monopolio di Filctem-Flaei-Uilcem**: che poco avvezze alla critica, oltre che all'autocritica, hanno reagito alla mezza rivolta della categoria con assemblee indiscutibilmente contraddittorie (per non dire evasive o, sovente, omertose) circa l'illustrazione dell'accordo e le spiegazioni fornite, svolte senza garantire un sistema di voto certificato e concluse nel più eloquente

silenzio. **In tutta Italia i sindacati sono stati pesantemente contestati** ma nessuno ha potuto conoscere i risultati della "consultazione". Davvero un luminoso esempio di democrazia.

Difficile dire perché le parti, al fine di far propria la partita, non abbiano messo più soldi nel piatto o comunque atteso la formalizzazione dei futuri sconti energia per i dipendenti Enel. Forse un errore di valutazione dovuto alla **certezza di aver fatto quanto necessario per far digerire il rospo**, nell'incapacità di immaginare un eventuale fallimento riguardo agli obiettivi (pochi soldi al Fopen, mancata eliminazione delle agevolazioni), ai riflessi gestionali (problematica applicazione degli accordi, contenzioni individuali) e alla perdita di consenso sindacale (contestazioni assembleari, disdette): **un fallimento tuttavia almeno in parte temuto**, tanto da spingere le parti a sottintenderne la possibilità nello stesso Accordo Fopen laddove le future decisioni vengono significativamente rimesse alla valutazione della "*situazione venutasi a delineare*". Una frase che meglio di ogni altra considerazione rende conto dei limiti di un'intesa imposta in modo verticistico, poco trasparente nei contenuti e nelle finalità, che afferma di ridurre le differenziazioni ma ne produce di nuove (ad esempio tra gli iscritti al Fopen), e che in definitiva, in mancanza della classica palla di vetro che riveli i futuri prezzi dell'energia elettrica, **non può garantire con certezza un trattamento di miglior favore** e convenienza rispetto a quello che si avrebbe mantenendo le agevolazioni tariffarie.

Da qui l'esigenza di una diffida che, è opportuno rimarcarlo, **non è comunque alternativa alle procedure di rinuncia all'Accordo Fopen** formalmente previste. Semmai essa **rafforza e rende ancora più esplicita** l'intenzione del lavoratore di non voler perdere il diritto acquisito allo sconto energia, per conservare il quale egli dichiara fin da subito di essere pronto ad adire alle vie legali qualora costretto a seguito di atti unilaterali dell'azienda o di accordi sindacali. **Con la speranza ovviamente che ciò non accada e che venga pienamente rispettata la sua volontà.** In tal senso il lavoratore può dapprima inviare la diffida e in seguito, nel caso fosse davvero permesso (è scritto chiaramente, ma il dubbio è lecito), "*manifestare la mancanza di interesse a vedersi applicato l'accordo entro il mese di ottobre 2011*" secondo le modalità che dovranno essere indicate nella informativa emessa dall'azienda. Così da mettere una pietra sopra l'intera vicenda.

Da ultimo, anche se può apparire superfluo, è utile precisare che il **fac-simile della diffida può essere utilizzato da chiunque ne abbia interesse**: una volta compilato con i dati necessari (reperibili dal prospetto paga), il lavoratore non iscritto alle ooss firmatarie o addirittura aderente ad altre organizzazioni che abbiano contestato l'intesa potrà inviarlo direttamente all'azienda senza ricorrere a costosi avvocati. Per quanto riguarda gli eventuali sviluppi, infine, si tenga presente che nel caso se ne presentasse la necessità la **USB avanzerà proposte concrete per assistere adeguatamente i ricorrenti in giudizio**, iscritti e non.

La diffida dovrà essere tempestivamente spedita ad Enel, alla sede nazionale di Viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma, o in alternativa alla società di appartenenza (indirizzo della propria unità produttiva), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.